



**Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Perugia**

**AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CIBI E DI
BEVANDE CALDE E FREDDI A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ALLOCARE NELLA
SEDE DELL'ISPELTO RATO TERRITORIALE DEL LAVORO SITA IN PERUGIA VIA PALERMO 106**

CIG Z453397961

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 2 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI	3
ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 - TEMPI DI INSTALLAZIONE	5
ART. 6 - PRODOTTI DI CONSUMO	5
ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE	5
ART. 8 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE	6
ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 11 - PENALI	7
ART. 12 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE	8
ART. 13- MODIFICHE AL NUMERO DEI DISTRIBUTORI	8
ART. 14 - VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA	8
ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	8
ART. 16 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI	8
ART. 17 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL	8
ART. 18 - NORME DI SICUREZZA	8
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE	9
ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	9
ART. 21 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	9
ART. 22 - FORO COMPETENTE	9

PREMESSA

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro - d'ora in avanti "Ispettorato" – intende concedere con affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, integrato dall'art. 1 DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni), il servizio di somministrazione di cibi e di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici da allocare presso la Sede di Perugia, Via Palermo 106, per un periodo di tre anni, a partire dalla data di stipula del contratto e fino al compimento del terzo anno.

La concessione è disciplinata:

- dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti espressamente richiamate;
- dalla normativa di settore (fornitura di pubblici servizi in concessione);
- dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e s.m.i. e nel R.D. 827/24 e s.m.i., in quanto applicabili alla presente gara;
- dagli atti della procedura (Disciplinare, il presente Capitolato Speciale d'Oneri nonché ogni prescrizione contenuta in tutta la documentazione allegata alla trattativa diretta su MePA);
- dalle norme del Codice Civile, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopraindicate.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri ha per oggetto l'affidamento per un periodo di tre anni, a partire dalla data di stipula del contratto e fino al compimento del terzo anno, della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di n. 4 distributori automatici da allocare presso la sede dell'Ispettorato (v. Modello 1, allegato al Disciplinare) visionabile dai concorrenti. L'affidatario dovrà continuare il servizio alle condizioni convenute per ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto, ove non sia stato possibile espletare in tempo le procedure per pervenire ad un nuovo affidamento. In tal caso la stazione appaltante darà comunicazione scritta all'aggiudicatario almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

L'affidatario partecipando alla presente procedura, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti ad essa relativi e si impegna alla prestazione in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici.

La controprestazione, così determinata, è omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste. L'importo a base d'asta complessivo per i tre anni è di € 3.000,00 (tremilaeuro/00), pari al canone di gestione che il concessionario dovrà versare all'Ispettorato.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI

Le macchine distributrici dovranno:

- a. consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni, alimenti solidi vari preconfezionati, secchi e freschi;
- b. essere dotate di idonea omologazione, marchio CE, e dovranno rispondere alle caratteristiche di basso consumo energetico rientrabili nella classe "A", nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore;

- c. essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie prescritte dalla circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31/05/1979 e dall'art. 32 del D.P.R. 327 del 26/03/1980;
- d. essere di facile pulizia ed avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- e. essere dotati di idonei filtri per la purificazione dell'acqua;
- f. essere installata nella sede indicata nel Modello 1, allegato al Disciplinare di Gara. La collocazione precisa all'interno dei locali sarà concordata con l'Ispettorato.

Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente Capitolato Speciale d'Oneri.

Al termine del contratto il concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ispettorato, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.

L'Ispettorato si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici da allocare nella sede di Perugia, Via Palermo 106, 4° e 5° piano, mentre sarà a carico della Ditta affidataria rifornire di acqua i distributori automatici attraverso contenitori sigillati.

I distributori dovranno, inoltre:

- i. essere muniti di gettoniera rendi resto, che accetta monete da € 0,05; € 0,10; € 0,20; € 0,50; € 1,00 e € 2,00, oltre al lettore per l'immissione di banconote da € 5,00 e € 10,00; il pagamento potrà avvenire anche tramite chiavi elettroniche con credito ricaricabile presso ogni distributore;
- ii. riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.

Il concessionario dovrà presentare tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri. A carico del concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà provvedere al rifornimento, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei distributori e dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

Presso ogni postazione di ristoro si richiede la fornitura di appositi contenitori, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, prodotti a seguito dell'uso degli stessi.

Si richiede la nomina di un referente unico come responsabile del servizio, reperibile via cellulare da comunicare all'atto della stipula del contratto.

In caso di chiamata per guasto e/o per esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti il concessionario dovrà intervenire tempestivamente dalla chiamata medesima, nelle giornate lavorative e nel rispetto degli orari d'ufficio per tutti i giorni dell'anno e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un operatore.

Eventuali disservizi saranno segnalati al concessionario tramite l'Ufficio del Consegnatario sig.ra Annarita Tacchi (075/7986463) o sig. Michele Marquez (075/7986404)

ART. 5 - TEMPI DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni di calendario dalla data di stipula del contratto la Ditta concessionaria dovrà installare i distributori convenuti.

ART. 6 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, con data di scadenza non troppo ravvicinata, privi di OGM e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

La tipologia di prodotti erogati e le loro caratteristiche dovranno essere le seguenti:

1) BEVANDE CALDE

caffè espresso macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ciascuna erogazione;

caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè d'orzo (almeno gr. 7 di caffè d'orzo per ciascuna erogazione), caffè ginseng, caffè con cioccolato;

cappuccino: almeno gr. 8 di latte in polvere per ciascuna erogazione, cappuccino decaffeinato, cappuccino con cioccolato;

latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ciascuna erogazione;

latte macchiato: almeno gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè per ciascuna erogazione;

cioccolato: almeno gr. 25 di cacao in polvere per ciascuna erogazione;

the: almeno gr. 14 di the in polvere per ciascuna erogazione;

camomilla;

2) ACQUA E BEVANDE FREDDE

acqua minerale naturale e frizzante, in bottiglia di P.E.T. da l. 0,5;

bevande in tetrapak e altre confezioni ml. 200 (succhi di frutta vari);

bevande fredde di prima qualità in lattina da ml. 330 (bevande gassate di marche maggiormente conosciute, the ed altro);

spremute d'arance/mandarino/pompelmo di prima qualità in tetrapak o in bottiglia P.E.T.;

3) ALIMENTI

Snack salati e dolci:

Patatine classiche e al formaggio, bruschettine, schiacciatine, crostini, crackers, tarallucci, mais tostato, pop-corn, frutta secca (contenuto minimo gr. 30);

Biscotti secchi, farciti, wafer (contenuto minimo gr. 45);

Merendine semplici, farcite, ipocaloriche, senza glutine (contenuto minimo gr. 45);

Croissant;

Barrette varie di cioccolato e di cereali;

Prodotti freschi:

Panini/tramezzini farciti freschi (almeno due tipologie per prodotto) con scadenza non superiore a 7 giorni dal confezionamento e con farciture non inferiore a 50 gr.;

Insalate varie, con scadenza non superiore a 5 giorni dal confezionamento;

Macedonia di frutta fresca, con scadenza non superiore a 5 giorni dal confezionamento;

Yogurt al naturale e alla frutta.

Il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta e suddivisi per categoria, la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione.

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'affidamento, l'Amministrazione terrà conto, nel complesso, di più parametri, tra cui: il canone di gestione, il prezzo di erogazione dei prodotti, la qualità del servizio (frequenza dei rifornimenti e della pulizia dei distributori, tempestività dell'intervento su chiamata, anno di fabbricazione dei distributori, percentuale di arabica nel caffè).

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio. Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE

L'Ispettorato si impegna a fornire l'energia elettrica per i distributori automatici da allocare nella richiamata sede di Perugia, mentre sarà a carico della Ditta aggiudicatrice rifornire di acqua i distributori automatici attraverso contenitori sigillati.

Il corrispettivo di gestione è costituito da:

canone di gestione, importo offerto in aumento sulla base d'asta così come determinata all'art. 2 del presente Capitolato pari al rimborso forfettario delle spese relative alla fornitura dell'energia elettrica che il concessionario corrisponderà all'Ispettorato.

L'ammontare complessivo annuale del corrispettivo di gestione dovrà essere pagato in rate semestrali anticipate; entro un mese dalla sottoscrizione del contratto per la prima rata ed entro un mese dalle scadenze semestrali per le rate successive. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a trasmettere all'Ispettorato copia della quietanza dell'avvenuto pagamento di ogni rata semestrale.

I lavori eventualmente necessari per l'installazione e l'allacciamento delle macchine distributrici all'impianto elettrico nei punti individuati dall'Ispettorato, saranno effettuati a cura e spese del concessionario, a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.

Ogni altra spesa sarà a carico del concessionario. È fatto divieto all'aggiudicatario di scomputare o diminuire importi dovuti, per qualunque contestazione o richiesta egli intenda promuovere nei confronti di questa Amministrazione.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento, fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), pari al 5% del canone triennale aggiudicato, pari al 50% della garanzia prevista dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da parere del MIT n. 723/2020.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata a pena di revoca dell'affidamento e resterà vincolata per intero per tutta la durata della concessione fino al soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, contestualmente all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito di applicazione di penalità, la Ditta concessionaria è obbligata a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la cauzione, su semplice richiesta scritta dell'Ispettorato.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ispettorato potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali:
 - a. interruzione del servizio senza giustificato motivo;
 - b. inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti;
 - c. reiterate inosservanze delle norme di legge;
 - d. mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
 - e. subappalto non autorizzato;

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al concessionario inadempiente. Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del concessionario, l'Ispettorato potrà procedere di diritto (*ipso iure*), ex art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto come sopra. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni derivanti.

In caso di inadempimento accertato dall'Ispettorato, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

ART. 11 – PENALI

Qualora si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Ispettorato promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, che dovrà fornire, in forma scritta, le controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Ispettorato procederà direttamente all'applicazione delle seguenti penali fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno per:

1. mancata pulizia/sanificazione dei distributori così come offerto in sede di gara comporterà una applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento/00);
2. mancato rispetto della cadenza di rifornimento dei prodotti così come offerto in sede di gara comporterà una applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento/00);
3. mancata tempestività dell'intervento su chiamata in caso di malfunzionamento e/o per esaurimento anche parziale di prodotti e/o ingredienti dei distributori difforme da quanto offerta ed accettata in sede di gara comporterà una applicazione di una penale: € 50,00 (cinquanta/00).
4. per ogni giorno di ritardo nella consegna di ogni impianto attivo e funzionante, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Oneri, comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00).
5. variazioni di generi alimentari diversi da quanto offerto ed accettato in sede di gara comporterà una applicazione di una penale di € 50,00 (cinquanta/00), salvo quanto previsto al successivo art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Oneri.

Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso che gli impedimenti siano stati determinati da fattori tecnici non imputabili all'azienda.

ART. 12 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'affidatario dovrà comunicare all'Ispettorato qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione ecc.).

ART. 13 - MODIFICHE AL NUMERO DEI DISTRIBUTORI

Durante lo svolgimento del contratto, l'Ispettorato si riserva la possibilità di richiedere l'installazione di altri distributori nel limite del 50%, o di variare in diminuzione il numero totale dei distributori nel medesimo limite del 50%.

In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori il corrispettivo di gestione da corrispondere o da detrarre verrà calcolato in dodicesimi di anno.

ART. 14 - VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il concessionario potrà, solamente dietro autorizzazione scritta di questa stazione appaltante, sostituire alcuni prodotti indicati nell'offerta con altri della stessa tipologia purché rispondenti ai criteri come meglio indicati dall'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Oneri, a condizione che la qualità e quantità del nuovo prodotto non sia inferiore a quella precedente e sempre che il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

I prodotti indicati nell'offerta o sostituiti come sopra previsto, dovranno essere sempre presenti nei distributori, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Oneri.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'affidatario; questi si impegna a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata, previo versamento della cauzione definitiva e stipula della polizza indicata nel Capitolato Speciale d'Oneri.

ART. 16 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI

Il concessionario sarà obbligato a risarcire l'Ispettorato da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Oneri.

L'affidatario dovrà dimostrare di possedere o dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa con primarie compagnie per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose (incluso anche il soggetto concedente) con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro, di cui sarà tenuta a fornire copia all'Ispettorato entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

ART. 17 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE C.C.N.L.

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

ART. 18 - NORME DI SICUREZZA

Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e in rispetto al proprio HACCP, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e di igiene del lavoro come previsto nel d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare il concessionario è tenuto all'adozione di tutte le misure di igiene e sicurezza per la rimozione/riduzione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto della concessione.

L'impresa s'impegna a consegnare all'Ispettorato, ogni dodici mesi, una relazione, con allegata tutta la documentazione specifica di sua competenza, prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a partire dalla data della firma del contratto, sull'attività svolta in cui siano riportati le seguenti informazioni ed allegati:

1. elenco degli operatori che hanno operato, negli ultimi 12 mesi, nella struttura per la ricarica e la manutenzione dei distributori;
2. autorizzazione sanitaria del personale addetto allo svolgimento di attività alimentare, quindi, ogni lavoratore, compreso il titolare, i quali devono avere il proprio libretto di idoneità sanitaria;
3. documento di Valutazione dei Rischi proprio dell'attività a cui si fa riferimento;
4. esposizione e tenuta per controlli dell'analisi dei rischi e Controllo dei Punti Critici (HACCP);
5. i documenti inerenti l'avvenuta manutenzione dei distributori automatici, presenti nella sede dell'Ispettorato.

I contraenti dovranno di concerto elaborare specifica procedura per l'ingresso dei fornitori, manutentori e qualsiasi altra persona che utilizzi gli spazi dell'Ispettorato per conto dell'Impresa.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedura ed ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rita Bontempo, Dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

ART. 21 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento per la protezione dei dati dell'INL, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente procedura saranno raccolti presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri, è competente il Foro di Perugia.